



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 aprile 2021
(OR. en)

7396/21
ADD 1
LIMITE
PV CONS 3
AGRI 159
PECHE 104

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Agricoltura e pesca)
22 e 23 marzo 2021

SOMMARIO

Pagina

Varie

9.	<u>Agricoltura</u>	
b)	Necessità di fondi aggiuntivi a sostegno del settore vitivinicolo colpito dalla crisi COVID-19 e dai dazi statunitensi	3
	ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.....	4

Varie

9. Agricoltura

b) Necessità di fondi aggiuntivi a sostegno del settore vitivinicolo colpito dalla crisi COVID-19 e dai dazi statunitensi

7048/21

Informazioni fornite dalla delegazione spagnola a nome delle delegazioni austriaca, bulgara, ceca, cipriota, croata, francese, greca, italiana, maltese, rumena, slovacca, slovena, spagnola e ungherese

Il Consiglio ha preso atto della dichiarazione di Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria sulla necessità fondi aggiuntivi a sostegno del settore vitivinicolo colpito dalla crisi COVID-19 e dai dazi statunitensi (doc. 7048/21).

Il Consiglio ha inoltre preso atto delle osservazioni aggiuntive formulate da alcune delegazioni e della risposta del rappresentante della Commissione.



Punto basato su una proposta della Commissione

Dichiarazioni relative ai punti "B" non legislativi di cui al doc. 6866/21**Punto 3 dell'elenco
dei punti "B":**

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2021, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)

Accordo politico

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE**Stock condivisi gestiti nell'ambito di TAC provvisori**

"Sono stati stabiliti TAC provvisori per consentire la prosecuzione delle attività di pesca delle flotte dell'UE senza pregiudicare l'esito delle consultazioni in corso con il Regno Unito. Nell'aprile 2021 la Commissione valuterà la situazione degli stock condivisi con il Regno Unito soggetti a TAC provvisori. La Commissione, sulla base dello sfruttamento delle quote riferito dagli Stati membri, farà il punto e presenterà suggerimenti pertinenti circa la via da seguire e le possibili revisioni dei livelli di TAC provvisori, soprattutto per quanto riguarda la stagionalità delle attività di pesca e le "situazioni di contingente limitante", al fine di rispondere alle esigenze degli Stati membri e/o stabilire TAC definitivi".

Detrazioni dovute all'esenzione per determinati TAC nel Mare del Nord e nello Skagerrak

"A seguito di ulteriori chiarimenti da parte di Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Belgio in merito ai loro sbarchi e rigetti di catture di determinati stock, compresi la passera di mare e il merlano, effettuati nel 2020 da pescherecci che sono esenti dall'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e nello Skagerrak nel 2021, la Commissione valuterà, se del caso, la possibilità di presentare una proposta di modifica, per l'anno in corso, del regolamento relativo alle possibilità di pesca per il 2021 consistente nell'adeguare il livello dei TAC pertinenti al fine di tenere conto della nuova percentuale di rigetti consentiti".

Busbana norvegese

"A seguito dell'esito dell'accordo tra Unione europea e Norvegia, non sono stati concordati trasferimenti di busbana norvegese alla Norvegia. La quantità riservata alla Norvegia non è stata pertanto assegnata. A seguito dell'esito delle consultazioni tra UE e Regno Unito, la Commissione riesaminerà la situazione e, se del caso, proporrà l'assegnazione della busbana norvegese rimanente per consentire l'inizio della pesca a settembre".

Capacità di Malta di allevamento del tonno rosso

"La Commissione può confermare di aver completato l'esame della richiesta di Malta di aumentare la capacità di immissione nelle sue aziende di allevamento di tonno rosso e di essere disposta a rivedere la capacità di allevamento di Malta nella prossima modifica delle possibilità di pesca per l'anno in corso.

Al tempo stesso la Commissione incoraggia vivamente Malta ad adottare tutte le misure necessarie per garantire in maniera efficace il controllo e il rispetto delle disposizioni relative alle attività di allevamento del tonno rosso".

DICHIARAZIONE COMUNE DELLA POLONIA E DELLA COMMISSIONE

Merluzzo bianco dello Svalbard

"La Polonia e la Commissione europea riconoscono che il 2020 è stato un anno di svolta per quanto riguarda la gestione e l'accesso ai diritti di pesca nell'Atlantico settentrionale, in particolare a causa dell'impatto della Brexit e delle conseguenze della nuova assegnazione di quote dei contingenti nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, anche per il merluzzo bianco dello Svalbard.

La Commissione europea coopererà in uno spirito costruttivo con la Polonia e con gli altri Stati membri, vagliando soluzioni adeguate riguardo alla questione dei diritti degli Stati membri, tenendo conto nel contempo del principio di stabilità relativa".

DICHIARAZIONE COMUNE DELLA SPAGNA, DELLA FRANCIA, DELLA GERMANIA, DEL PORTOGALLO E DELLA COMMISSIONE

Merluzzo bianco dello Svalbard

"La Spagna, la Francia, la Germania, il Portogallo e la Commissione europea riconoscono che il 2020 è stato un anno di svolta per quanto riguarda la gestione e l'accesso ai diritti di pesca nell'Atlantico settentrionale, in particolare a causa dell'impatto della Brexit e delle conseguenze della nuova assegnazione di quote dei contingenti nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, anche per il merluzzo bianco dello Svalbard.

La Commissione europea coopererà in uno spirito costruttivo con la Spagna, la Francia, la Germania, il Portogallo e con gli altri Stati membri, vagliando soluzioni adeguate riguardo alla questione dei diritti degli Stati membri, nel rispetto del principio di stabilità relativa".

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO

"L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra il Regno Unito e l'UE è entrato provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 2021.

Esso stabilisce, nell'allegato FISH.2, le quote concordate tra il Regno Unito e l'UE di quelli che in passato erano i totali ammissibili di catture dell'UE per vari tipi di pesca. Ciò comprendeva quote per quattro attività di pesca di stock regolamentati dall'ICCAT e si è tradotto in particolare in un trasferimento, al Regno Unito, dello 0,25 % della quota di contingente UE dello stock di tonno rosso dell'Atlantico nord-orientale.

Al fine di agevolare una rapida attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per quanto riguarda il trasferimento al Regno Unito delle quote fissate dall'ICCAT per il tonno rosso, il compromesso della presidenza deve essere attuato solo per il 2021 e la metodologia applicata non costituisce in alcun modo un precedente".

DICHIARAZIONE COMUNE DELLA GERMANIA E DELLA COMMISSIONE

Quantitativi riservati alle consultazioni bilaterali con le Isole Fær Øer

"I quantitativi riservati alle consultazioni bilaterali con le Isole Fær Øer non pregiudicano i quantitativi che possono essere effettivamente utilizzati per gli scambi, che saranno determinati secondo le procedure appropriate. I quantitativi inutilizzati di ippoglosso nero saranno assegnati alla Germania in linea con il principio di stabilità relativa in occasione della prossima modifica del regolamento sulle possibilità di pesca per il 2021".

DICHIARAZIONE DEL BELGIO, DELLA DANIMARCA, DELLA FRANCIA, DELLA GERMANIA E DEI PAESI BASSI

Detrazioni decrescenti per gli stock trilaterali e gli stock bilaterali con la Norvegia

"Gli Stati membri (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi) deplorano che la Commissione abbia presentato il suo approccio e i suoi calcoli sulle detrazioni decrescenti per gli stock trilaterali e gli stock bilaterali con la Norvegia in una fase avanzata. La metodologia utilizzata dalla Commissione ha effetti diretti sulle possibilità di pesca e dovrebbe pertanto essere discussa in primo luogo a livello tecnico.

Gli Stati membri dichiarano di non approvare il metodo di calcolo utilizzato per gli stock di passera di mare e merlano in quanto questo comporterà detrazioni sproporzionate e situazioni di specie a contingente limitante.

Chiedono l'avvio di discussioni tecniche tra la Commissione e gli Stati membri interessati al fine di discutere la metodologia e i risultati. Il livello di questi TAC sarà quindi riveduto di conseguenza non appena possibile e, al più tardi, quando l'accordo con il Regno Unito sarà concluso e recepito nella legislazione dell'UE mediante una modifica del regolamento sui TAC e i contingenti. Gli Stati membri chiedono alla Commissione di prendere debitamente atto della metodologia utilizzata dalla Norvegia e dal Regno Unito per garantire condizioni di parità per i pescatori dell'UE".

Dichiarazioni relative ai punti "A" non legislativi di cui al doc. 6973/21

**Punto 8 dell'elenco
dei punti "A":**

Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 29.1.2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la raccolta dei dati sul volume delle vendite e sull'impiego dei medicinali antimicrobici negli animali

Atto delegato - Intenzione di non sollevare obiezioni

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA

La Repubblica ceca è pienamente consapevole della gravità dei rischi associati alla resistenza dei microrganismi ai medicinali antimicrobici nella medicina veterinaria e umana. Da tempo partecipiamo attivamente alle attività internazionali volte a eliminare questo fenomeno.

In tale contesto, ci rendiamo pienamente conto dell'importanza della raccolta di dati sulle vendite e sull'impiego di antimicrobici ai fini della razionalizzazione e della riduzione dell'impiego di questa categoria di medicinali, il che consentirebbe di diminuire il rischio di resistenza microbica nei confronti dei medicinali disponibili. In conformità con tale approccio, la Repubblica ceca accoglie con favore i progressi compiuti nel sistema di raccolta dei dati sulle vendite e sull'impiego di antimicrobici nella medicina veterinaria a livello sia nazionale che internazionale. Apprezziamo il contributo del regolamento (UE) 2019/6 e dei relativi atti delegati e di esecuzione all'armonizzazione delle pratiche di raccolta in diversi Stati membri. Ciò comprende il **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 29.1.2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la raccolta dei dati sul volume delle vendite e sull'impiego dei medicinali antimicrobici negli animali**, che la Repubblica ceca è ora in grado di sostenere.

Al tempo stesso, tuttavia, siamo consapevoli del fatto che il processo di unificazione dei sistemi di raccolta dei dati non è esente da sfide, ma interessa un'ampia gamma di parti interessate con contesti diversi in termini di pratiche sperimentate nel tempo e interessi strategici. Il nostro obiettivo a lungo termine è quello di definire un sistema di raccolta di dati orientato all'effettiva realizzazione dell'obiettivo di consentire, in particolare, la valutazione diretta o indiretta dell'impiego di tali prodotti negli animali destinati alla produzione di alimenti a livello di allevamento (come previsto all'articolo 57 del regolamento (UE) 2019/6) soltanto con l'onere amministrativo e i costi finanziari veramente necessari. A tal riguardo l'articolo 11, paragrafo 2, ha causato preoccupazioni, in quanto gli esperti non hanno avuto a disposizione tempo sufficiente per la relativa discussione nel corso dell'elaborazione dell'atto delegato. Abbiamo espresso le nostre riserve in una nota figurante nel documento WK 2860/2021 REV 1.

Desideriamo ringraziare la presidenza per aver fornito l'opportunità di discutere del regolamento delegato in questione durante la riunione del Gruppo dei Capi dei servizi veterinari del 10 marzo 2021. La spiegazione fornita dalla Commissione nel corso di tale riunione in merito alla formulazione dell'articolo succitato, nonché alla sua applicazione pratica, ha dissipato le nostre preoccupazioni e la Repubblica ceca è in grado di sostenere l'atto delegato summenzionato. Riteniamo che la dichiarata flessibilità nel metodo di raccolta dei dati riservata agli Stati membri sia un elemento essenziale della disposizione. La Repubblica ceca si avvarrà sicuramente della flessibilità dichiarata nel reperimento e nella raccolta di dati e utilizzerà anche, in futuro, l'attuale sistema funzionale di reperimento e raccolta di dati sul consumo di antimicrobici veterinari, in particolare tramite i distributori. Questo ci consentirà di mantenere la continuità del sistema e il reperimento e la raccolta dei dati con la qualità richiesta senza oneri aggiuntivi, elemento che riteniamo essenziale."

Punto 12
dell'elenco dei
punti "A":

Regolamento (UE) .../... della Commissione del XXX che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti nei granuli o nel paccame utilizzati come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive
Decisione di non opporsi all'adozione

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"Per quanto concerne la decisione:

la Germania ha espresso voto contrario a tale restrizione in sede di comitato REACH per motivi legati al contenuto. Non riteniamo tuttavia che la Commissione abbia oltrepassato le sue competenze, né violato gli obiettivi dell'atto legislativo di base o i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Consiglio non ha pertanto fondati motivi per opporsi all'atto legislativo.

Per quanto concerne la versione linguistica tedesca:

la Germania parte dal presupposto che la versione linguistica tedesca dei considerando sia modificata nel modo qui di seguito illustrato.

Al considerando 3, il termine "zusammengefasst" è sostituito da "aufaddiert".

Al considerando 5, la prima frase è così modificata: "Der Gefahren-Endpunkt der bei diesen acht PAK für die menschliche Gesundheit die größte Besorgnis bereitet ist Karzinogenität und die Fähigkeit, genotoxische Wirkungen auszulösen."

Al considerando 9, prima frase, è aggiunto "und" dopo "durchführen". Nel medesimo considerando, ultima frase, il termine "Vertreiber" è sostituito da "Händler" e i termini "weiter verwenden" da "weiterverwenden".

Al considerando 10, prima frase, "da" è sostituito da "und" e "allgemeinen" da "breiten". Nel medesimo considerando, ultima frase, "allgemeine" è sostituito da "breite".

Al considerando 11, il termine "wonach" è sostituito da "dass".

Al considerando 12, seconda frase, è aggiunto "zu" dopo "Materials".

Inoltre la Germania parte del presupposto che nell'aggiunta dell'Allegato XVII, voce 50, colonna di destra, punto 13, ultima frase, i termini "genannten Zweck weiter verwendet werden" siano sostituiti da "gleichen Zweck weiterverwendet werden". Inoltre al punto 14, lettere a) e b), il termine "polimeryschen" è sostituito da "polymeren".

Punto 14
dell'elenco dei
punti "A":

Decisione di esecuzione del Consiglio che concede all'Estonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

Adozione

DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA

"La Danimarca è in grado di approvare l'adozione della decisione di esecuzione del Consiglio che concede sostegno temporaneo all'Estonia a norma del regolamento SURE, intendendo che, sulla base delle risposte della Commissione ai quesiti sollevati durante le discussioni tecniche, l'atto di esecuzione e l'accordo di prestito bilaterale rispetteranno i diritti fondamentali dell'UE, inclusa la non discriminazione, che costituisce una priorità per la Danimarca."